



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

48

del

20/11/2015

(Proposta n. 48 del 20/11/2015)

Oggetto: PROCEDIMENTO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO RG. 6234/2004- SALDO COMPETENZE AVV. STEFANO GORETTI- RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART 194 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. N. 267/2000.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

con deliberazione di Giunta Comunale n. 312 del 27/03/1997 veniva incaricato della difesa dell'Ente , nel giudizio promosso avanti il Tar Marche dall'allora ricorrente con ricorso n. 452 del 1997 notificato all'Ente in data 20.03.1997, l'Avv. Stefano Goretti del foro di Perugia;

il ricorso aveva ad oggetto la richiesta di annullamento dell'ordinanza sindacale n. 5 del 21.01.1997 la quale comminava , per gli abusi edilizi accertati e contestati, una sanzione pecuniaria di Lire 500.000 (oggi € 258,23) ex art. 10 lg. 47/85 ed un'ulteriore sanzione pecuniaria di Lire 244.814.170 (oggi € 126.435,00) ex art. 9 lg. 47/85 e della rimessa in pristino dell'originaria destinazione d'uso in abitazione o accessorio rurale, il tutto riferito a due unità immobiliari site in Fabriano.

il Tar Marche con ordinanza n. 233/97 era a concedere la sospensione dell'esecutività del provvedimento sindacale impugnato;

con sentenza n. 111 pubblicata in data 18.03.2004 il Tar Marche accoglieva il ricorso e annullava l'ordinanza impugnata fatta eccezione per la parte in cui ingiungeva al ricorrente il pagamento della sanzione di Lire 500.000 per la realizzazione di una scala interna e di un solaio in cemento armato;

l'Avv. Stefano Goretti faceva pervenire all'Ente in data 20.05.2004 la relazione sul contenzioso in oggetto consigliando di proporre appello alla sentenza de qua ritenendo le argomentazioni addotte nella sentenza del Tar Marche n. 111/2004 non convincenti per tutte le motivazioni di cui alla relazione precitata a cui si fa espresso rinvio e che qui deve intendersi integralmente richiamata;

tutto quanto sopra premesso, considerata la relazione con parere espresso dall'Avv. Goretti circa l'opportunità di appellare la sentenza in parola, considerata, altresì, la rilevanza economica della sanzione a suo tempo irrogata dall'Ente e annullata poi dal TAR, con atto giuntale n. 134 del 20/05/2004 l'Ente provvedeva ad interporre, sempre a ministero dell'Avv. Stefano Goretti del foro di Perugia, gravame avanti il Consiglio Di Stato avverso la sentenza del Tar Marche n. 111/2004;



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

48

del

20/11/2015

Il procedimento avanti il Consiglio di Stato si è concluso con la sentenza n. 870/2015 in maniera del tutto favorevole all'Ente.

Ed infatti questo è il dispositivo:

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Comune di Fabriano avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, n. 111/2004, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della stessa, respinge il ricorso proposto in primo grado.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio , che si liquidano complessivamente in euro 6.000,00, oltre IVA e CAP ed altri accessori di legge se dovuti, nonché alla restituzione al Comune di Fabriano del contributo unificato per la proposizione dell'appello, se versato.

L'Avv. Stefano Goretti era quindi a presentare all'Ente notula professionale dell'11/11/2015 a saldo per le sue competenze per la somma di euro 15.793,28, comprensiva degli accessori di legge e detratti gli acconti all'epoca corrisposti per la somma di netti euro 3.652,59;

RILEVATO che l'incarico in oggetto si è reso necessario per assicurare all'Ente la dovuta difesa giudiziale concretizzando quell'utilitas il cui riconoscimento è presupposto essenziale per il riconoscimento di legittimità del debito medesimo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194 del TUEL;

RITENUTO che il presente debito fuori bilancio rientri nella lettera e) comma 1 dell'art. 194 del D.LGS. N. 267/2000;

VISTO

l'art. 23 comma 5 della legge n. 289/2002;

DATO ATTO CHE Ai sensi dell'art.147-bis c. 1 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, si attesta che sulla presente proposta deliberativa è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile con riferimento al rispetto delle vigenti normative ed alla compatibilità della spesa / entrata con le risorse finanziarie e con le norme di settore.

VISTI i pareri FAVOREVOLI di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile, come inseriti nella presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover acquisire altresì il parere del Collegio Dei Revisori dei Conti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239 del D.LGS n. 267/2000 per cui la presente proposta verrà trasmessa a detto Collegio



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

48

del

20/11/2015

Ciò premesso, per le motivazioni esposte

PROPONE

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di riconoscere, in favore dell'Avv. Stefano Goretti del foro di Perugia con studio Perugia in Via Martiri Dei Lagher n. 158, il presente debito fuori bilancio per la somma di euro 15.793,28 e per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 1 lett. e) del D.LGS. N. 267/2000;
3. Di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti del Bilancio, nonché con le regole della Finanza Pubblica.
4. Di dare atto che la spesa prevista e pari a complessivi € 15.793,28 trova copertura finanziaria e imputazione al Cap. 1880 "riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio" dell'esercizio di Bilancio 2015 e che verrà impegnata con successiva Determinazione del Responsabile del Servizio
5. Di inviare il presente atto alla competente Corte Dei Conti nonché agli organi di controllo Collegio Dei Revisori Dei Conti, come previsto dall'art.23 della legge n. 289/2002;
6. Di dare atto che l'attività in oggetto rientra nei compiti istituzionali dell'Ente ed è svolta nell'interesse della collettività, e pertanto esclusa dalle tipologie di spesa soggette a riduzione previste dall'art. 6 commi 7-14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010;
7. Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del D.LGS. n. 267/2000.

Il responsabile del procedimento

Dott.ssa Stefania Orlandi

Il Dirigente

Dott.ssa Renata Buschi

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i